

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-687 del 06/02/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, richiesta dalla società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l. per l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annesso bar ed autolavaggio per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-708 del 06/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sei FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, richiesta dalla società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l. per l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annesso bar ed autolavaggio per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-2717 del 30/05/2022, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP Associato Valsamoggia con provvedimento Prot. n. 27935 del 03/06/2022 e con scadenza di validità in data 02/06/2037 alla società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l. (C.F. e P.IVA 04495361000), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2023-6218 del 28/11/2023, per area di gestione dell'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annesso bar svolta presso l'impianto in oggetto, che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 15/05/2025 (Prot. n. 27530) ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/122096 del 07/07/2025 (**pratica Sinadoc 22444/2025**) dal procuratore della società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l. (C.F. e P.IVA 04495361000), con sede legale in Comune di Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annesso bar ed autolavaggio presso l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per la riconversione del fabbricato esistente (localizzato all'interno dell'area di gestione dell'impianto di distribuzione carburanti, già destinato ad autofficina e attualmente inutilizzato), in struttura per autolavaggio manuale dotata di sistema di trattamento dedicato; la **nuova attività di autolavaggio** comporta l'introduzione di acque reflue industriali da autolavaggio nel medesimo punto di scarico (S01) già autorizzato e l'aggiornamento della matrice impatto acustico con presentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.

- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna, a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, con nota PG/2025/127399 del 15/07/2025 comunicava telematicamente al SUAP la richiesta di documentazione a completamento;
- il SUAP con nota Prot. n. 41275 del 31/07/2025 (acquisita con PG/2025/138825 del 01/08/2025), richiedeva all'impresa istante le suddette integrazioni;
- In seguito alla ricezione delle integrazioni pervenute (prot. n. 41425 e n. 41435 del 01/08/2025, n. 51920 del 09/09/2025 e n. 54402 del 19/09/2025) ed inviate ad ARPAE, il **SUAP indicava con nota**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Prot n. 56501 del 02/10/2025, pervenuta in data 02/10/2025 ad ARPAE con PG/2025/174581, **la conferenza dei servizi decisoria** in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis comma 1, L. 241/1990, all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/176204 del 06/10/2025 comunicava al SUAP ed ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, HERA Spa ed ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) i pareri di competenza attesi.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/184163 del 17/10/2025 inoltrava al SUAP la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico
- il SUAP con nota Prot. n. 61281 del 23/10/2025 comunicava al richiedente l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza dei servizi decisoria (PG 188394 del 23/10/2025)
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG 2026/3638 del 09/01/26 specificava nuovamente i pareri di competenza attesi.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/180986 del 13/10/2025);
- Parere favorevole per gli aspetti urbanistico/edilizi del Comune con nota Prot. n. 62356/2025 del 29/10/2025 (PG/2025/192344 del 29/10/2025);
- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato Società HERA S.p.A. (PG/2025/230157 del 24/12/2025);
- Parere ambientale per le matrici scarichi in pubblica fognatura ed impatto acustico del Comune di Valsamoggia (PG/2026/7753 del 16/01/2026, così come aggiornato ed integrato con PG/2026/16845 del 28/01/2026);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 626,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1, pari ad € 600,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l., per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annesso bar ed autolavaggio svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l. (C.F. e P.IVA 04495361000) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Valsamoggia;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2717 del 30/05/2022, con scadenza di validità in data 02/06/2037, e il successivo atto di modifica ed integrazione adottato da ARPAE - SAC di Bologna (con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6218 del 28/11/2023), e contestualmente richiede al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di

rispettiva competenza;

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l.

**Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annesso bar ed
autolavaggio**

Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura acque nere di Via Provinciale Est (afferente al depuratore Bazzano-intercomunale di Via Zoppo, Loc. Bazzano) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali da autolavaggio, acque reflue domestiche provenienti dal bar e dai servizi igienici e acque di prima pioggia trattate.

Le acque reflue industriali originate dall'attività di autolavaggio manuale sono preventivamente trattate mediante sistema di trattamento composto da:

- Separatore fanghi e oli;
- Bio-ossidatore con riciclo interno, schiumatore, diffusori d'aria e letto di percolazione in PVC;
- Box inox con elettro-soffiante a doppio canale e quadro elettrico di comando.

A seguito del trattamento, i reflui dell'autolavaggio saranno inviati alla pompa di rilancio esistente e scaricati nella fognatura nera tramite lo scarico esistente S01, con pozzetto di campionamento e controllo P01.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione, S02, come individuata nella documentazione di riferimento, in acque superficiali (fosso stradale prospiciente l'impianto) costituita dall'unione di acque di seconda pioggia, gestite idraulicamente con vasca di laminazione, e meteoriche di dilavamento dei coperti e pensiline, non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche emanate anche in futuro del Soggetto gestore del corpo

idrico ricettore diretto (fosso stradale – Comune di Valsamoggia), ed alle eventuali future prescrizioni idrauliche dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna relative al controllo degli apporti indiretti nel territorio di pianura con riferimento al nulla osta idraulico Prot. n. 25024 del 11/05/2022 (vedi copia allegata al presente documento).

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con Prot. n. 1923/2026 del 15/01/2026, così come aggiornato ed integrato con Prot. n. 5628/2026 del 28/01/2026 (agli atti di ARPAE rispettivamente con PG/2026/7753 del 16/01/2026 e PG/2026/16845 del 28/01/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 106085/25 del 23/12/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/230157 del 24/12/2025). Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 19429/2021 e Sinadoc 34334/2023);
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG/2025/122096 del 07/07/2025
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione dell'istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG/2025/174581 del 02/10/2025 con particolare riferimento ai seguenti elaborati;
 - File: "7_CPSO940_10_DSP02_r00" - "Planimetria generale allo stato di progetto con schema dell'impianto fognario" in scala 1:200 e datata Luglio 2025;
 - File: "8_CPSO940_10_DSP03_r00" - "Tavola comparativa con indicazione del nuovo sistema di raccolta e depurazione dei reflui provenienti dall'attività di lavaggio" in scala 1:200 datata Luglio 2025;
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione dell'istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG/2025/220439 del 12/12/2025 con particolare riferimento ai seguenti elaborati;
 - File: "2_CPSO940_15_TSP01_r00" - "Relazione generale" datata Aprile 2024

Pratica Sinadoc n. 22444/2025

Documento redatto in data 30/01/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di procedimento unico relativo a SCIA edilizia e **contestuale** modifica sostanziale di **Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di autolavaggio** all'interno di impianto di distribuzione carburanti, ubicato in Valsamoggia, loc. Bazzano, Via Provinciale Est n. 20/A – Rich dell'impresa SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. (AUA) e KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (SCIA). – **(Pratica SUAP n. 561/2025).** - **Trasmissione di parere.**

Vista la documentazione che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 56501 del 02/10/2025 e con prot. 71860 del 12/12/2025;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 22444/25 - Prot. 13/10/2025.0180986.U (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 59469 del 14/10/2025, che si allega in copia), relativo alla matrice impatto acustico;

Visto il parere di HERA S.p.A prot. 0103478/25 del 15/12/2025 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 72205 del 15/12/2025, che si allega in copia), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura;

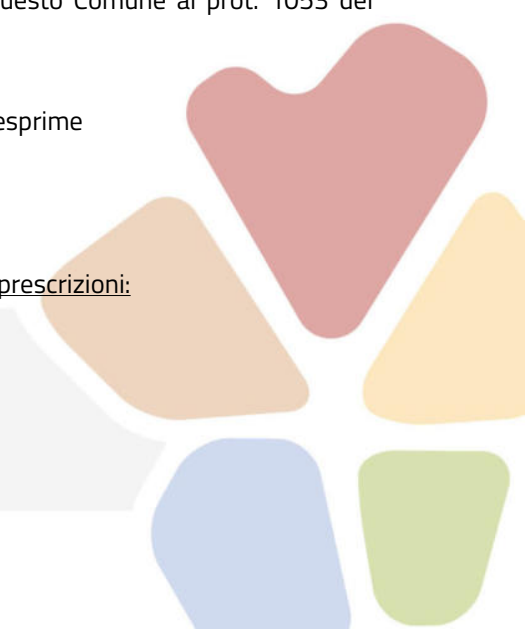
Vista la richiesta dei pareri attesi pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC n. 22444/2025 Prot. 09/01/2026.0003638.U (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 1053 del 12/01/2026), alla quale si riscontra con la presente;

Tenuto conto di quanto indicato nei suddetti pareri, per quanto di competenza, si esprime

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto di quanto esposto nella Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico pervenuta con Prot. 56501 del 02/10/2025 (documento digitale titolato "*signed_CPS0940_39_OTSP01_IMP_ACUSTICO*", al quale, pertanto, si rimanda) **si rilascia** nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto dei limiti acustici e di quanto altro pertinentemente disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio** dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 **per la zona in cui è localizzato l'impianto in oggetto (compresi i pertinenti limiti differenziali) E, comunque, A CONDIZIONE CHE:**

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, **con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti;**
- **entro 60 giorni dall'inizio delle attività acustiche afferenti al presente atto, sia presentato** (sia al Comune di Valsamoggia che ad ARPAE-AACM) **un Collaudo Acustico attestante inequivocabilmente il rispetto dei limiti acustici previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio (compresi i pertinenti limiti differenziali),** coerentemente a quanto prescritto dall'ultimo capoverso del punto 12 – conclusioni – riportato a pag. 51 della sopra citata Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A prot. 0103478/25 del 15/12/2025 (al quale, pertanto, si rimanda).

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali

2026.01.15 14:25:42

CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46+202309119577
2.5.4.5+TINITYV22MNC58042F287H

RSA/2048 bits

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200





COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di procedimento unico relativo a SCIA edilizia e **contestuale** modifica sostanziale di **Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di autolavaggio** all'interno di impianto di distribuzione carburanti, ubicato in Valsamoggia, loc. Bazzano, Via Provinciale Est n. 20/A – Rich dell'impresa SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. (AUA) e KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (SCIA). – **(Pratica SUAP n. 561/2025) - Aggiornamento di NS parere prot. 1923 del 15/01/2026.**

Richiamato il NS parere prot. 1923 del 15/01/2026, relativo all'istanza di AUA in oggetto;

Rilevato che il parere sopra citato è riferito al parere di HERA S.p.A prot. 0103478/25 del 15/12/2025 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 72205 del 15/12/2025) relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura;

Constatato che, successivamente, Hera ha revisionato il proprio parere sopracitato emettendo un **nuovo** parere con prot. 0106085/25 del 23/12/2025 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 74129 del 23/12/2025, che si allega in copia) **che annulla e sostituisce il precedente** (dal quale si differenzia per la rimozione della ex prescrizione n. 16);

Ritenuto pertanto doveroso aggiornare anche in NS parere a seguito di quanto sopra indicato;



Tenuto conto di quanto indicato nei suddetti pareri, per quanto di competenza

si aggiorna

il NS parere prot. 1923 del 15/01/2026, **limitatamente** a quanto indicato per la matrice **scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura**, esprimendo

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato al rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A prot. 0106085/25 del 23/12/2025 (al quale, pertanto, si rimanda).

Resta valido ed invariato quant'altro previsto e riportato nel NS parere prot. 1923 del 15/01/2026.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
2026.01.26 10:28:53
CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46-202300119572
2.5.4.45-T8NTVZZDMVC68D42F257H
RSA/2048 bit





HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

C.F. / Reg. Imp. 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di VALSAMOGGIA
SUAP ASSOCIATO
Piazza Berozzi, 3
40053 Valsamoggia
loc. Crespellano
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 23 dicembre 2025
Prot. n. 0106085/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MZ

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 62/2025 Richiesta di parere Prot. 81272 del 02/10/2025;
- Rif. pratica SUAP 561/2025.

▪ Ragione sociale ditta	SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Provinciale EST, 20 - VALSAMOGGIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio con disoleat., decantaz., dissabb.
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatura, disoleazione, bio-ossidazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BAZZANO-INTERCOMUNALE, VIA ZOPPO BAZZANO

La richiesta di modifica sostanziale riguarda esclusivamente la riconversione del fabbricato esistente, già destinato ad autofficina e attualmente inutilizzato, in struttura per autolavaggio manuale dotata di idoneo sistema di trattamento delle acque reflue, composto da:

- Separatore fanghi e oli;
- Bio-ossidatore con riciclo interno, schiumatore, diffusori d'aria e letto di percolazione in PVC;
- Box inox con elettro-soffiante a doppio canale e quadro elettrico di comando.

A seguito del trattamento, i reflui dell'autolavaggio saranno inviati alla pompa di rilancio esistente e scaricati nella fognatura nera tramite lo scarico esistente S01, con pozzetto di campionamento e controllo P01.

Lo scarico S01 continuerà a recapitare:

- le acque di prima pioggia trattate (assimilate a industriali),
- le acque domestiche provenienti dal bar e dai servizi,
- in aggiunta, le acque industriali derivanti dall'attività di autolavaggio, per un volume annuo stimato pari a 363,3 m³.

Il recapito rimane invariato: pubblica fognatura nera di Via Provinciale Est (IDSAP 1138408, DN 250 PVC), con trattamento presso il depuratore intercomunale di Bazzano.

Le acque di seconda pioggia, miscelate alle meteoriche non contaminate provenienti da coperture e pensiline, continueranno ad essere scaricate tramite scarico S02 in fossato stradale, non in gestione alla Società.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dall'autolavaggio;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti dall'autolavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del

sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 16) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Maria Chiara Zucchini**, presso la sede HERA SpA di Bologna, Via Cristina Campo 15, Tel : **3287225880**, indirizzo di posta elettronica : **mariachiara.zucchini@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
ING. DAVIDE PARMEGGIANI

Spett.le
**Comuni di Valsamoggia e Monte San
Pietro**

SUAP Associato

Piazza Berozzi 3

40053 loc. Crespellano Valsamoggia (BO)

Inviato via PEC:

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

RIF. PRATICA. PROT. 28/03/2022.0016798

**Oggetto: istanza della impresa KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., relativa al progetto di
“Potenziamento con prodotto metano impianto di distribuzione carburanti sito in
Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, in Via Provinciale Est 20/A (con Domanda di
Modifica sostanziale e Voltura di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto
della società Servizi & Gestioni Italia S.R.L.) – Rilascio Nulla Osta.**

A riscontro della comunicazione ricevuta con Prot. 28/03/2022.0016798.E del 28/03/2022,
in merito all'argomento in oggetto, visionata la documentazione resa disponibile:

Verificato che l'area ricade all'interno delle “Aree soggette al controllo degli apporti
d'acqua nel territorio di pianura”;

Verificato che il sistema di laminazione risulta correttamente dimensionato;

Verificato che il sistema di scarico verso il fosso stradale rispetta i parametri fissati di
15l/s*ha;

Considerato che il ricettore finale “fosso stradale” non rientra nel reticolo idrografico gestito
dalla scrivente Struttura e che pertanto l'autorizzazione allo scarico dovrà essere richiesta al
competente Comune.

Per quanto sopra precisato si rilascia il nulla osta ai soli fini idraulici del controllo degli
apporti.

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4530
fax 051.527.4315

e-mail: stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it
pec: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

				INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5				
a uso interno DP			Classif	5685	650	20				Fasc.	2022	330	SUB



Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si indicano il dott. Enrico Mazzini (enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it – 051 527 6828) o l'Ing. Stefano Bondioli (stefano.bondioli@regione.emilia-romagna.it – 051 527 9009) quali possibili riferimenti per successivi contatti.

Distinti Saluti.

Il Responsabile
Ing Davide Parmeggiani
(firmato digitalmente)

EM/SB
File:2022_Mazzini_Distributore Bazzano
PO: Mazzini
allegati:

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto società SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l.

**Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annesso bar ed
autolavaggio**

Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (TCA Diego Carpanese) datata 13 maggio 2025 presentata dalla società Servizi & Gestioni Italia srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione ed autolavaggio svolta nell'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/225/ 180986 del 13/10/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 1923/2026 del 15/01/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia nel parere già riportato come parte integrante dell'Allegato A del presente provvedimento, con nulla osta acustico Prot. n. 1923/2026 del 15/01/2026 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2026/7753 del 16/01/2026), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/180986 del 13/10/2025, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In particolare si prescrive che:

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;

- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, **si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti**;
 - **entro 60 giorni dall'inizio delle attività acustiche afferenti al presente atto sia presentato** (sia al Comune che ad ARPAE – AACM) un **Collaudo Acustico attestante inequivocabilmente il rispetto dei limiti acustici previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio (compresi i pertinenti limiti differenziali)**, coerentemente a quanto prescritto dall'ultimo capoverso del punto 12 – Conclusioni – riportato a pag. 51 della Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
- b) La società Titolare, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 13 maggio 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Servizi & Gestioni Italia srl relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/122096 del 07/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 22444/2025

Documento redatto in data 20/01/2026



SINADOC 22444/25

Spett. **ARPAE** Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n.25, 40122 Bologna
ca Grazioso Elisabetta
Trasmesso via PEC

SUAP ASSOCIATO dei COMUNI DI VALSAMOGGIA E
MONTE SAN PIETRO
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Comune di VALSAMOGGIA
Ufficio Ambiente
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere acustico in merito alla richiesta di modifica di AUA avanzata dalla ditta Servizi & Gestioni Italia srl per il punto vendita in via Provinciale Est 20/A in comune di Valsamoggia.

La ditta Servizi & Gestioni Italia srl, ha avanzato richiesta di modifica sostanziale di AUA per il punto vendita di via Provinciale Est 20/A in comune di Valsamoggia in cui svolge attività di distribuzione di carburante con annesso Bar. L'azienda intende riconvertire il locale officina attualmente non utilizzato per realizzare un autolavaggio in aggiunta all'attività attualmente svolta nel punto vendita.

A corredo della richiesta è presente una valutazione di impatto acustico, redatta dal tecnico competente in acustica iscritto al registro ENTECA al n°638 del 13/05/2025, dalla quale risulta che:

- la ditta è inserita, secondo la classificazione acustica comunale, in classe acustica V;
- i recettori più prossimi individuati sono quattro: R1 e R2 posti oltre il confine nord nord/est inseriti in classe acustica III, R4 posto a sud oltre la SP 569 e dietro a un centro commerciale posto in classe acustica III e a ovest un immobile produttivo inserito dalla classificazione acustica comunale in classe V denominato R3;
- il clima acustico dell'area è influenzato principalmente dal rumore generato dal traffico veicolare insistente sulla SP 569;
- l'autolavaggio, come la distribuzione del gas metano che attualmente viene effettuata, avrà un funzionamento nel solo periodo di riferimento diurno dalle 7 alle 19;
- è presente un elenco delle sorgenti sonore esistenti e future e una loro dislocazione in pianta. Le sorgenti sonore attualmente in funzione sono state caratterizzate mediante misura fonometrica di breve durata mentre le sorgenti di nuova installazione sono state caratterizzate mediante scheda tecnica o mediante misure in prossimità di altri punti vendita che montano attrezzature similari. Le sorgenti sonore attualmente in funzione sono Compressore, Dry cooler, condizionatore bar, casse acustiche del bar e zona scarico GPL. Le nuove sorgenti sono: un'idropulitrice, un'elettrosoffiante, un aspiratore e un compressore. Non si prevede

l'installazione di un portale Car Wash ma i lavaggi verranno eseguiti manualmente con idropulitrice all'interno dei locali attualmente in disuso precedentemente destinati ad officina;

- sono state eseguite misure di breve durata del rumore ambientale con tutte le sorgenti attive attualmente presenti nel sito in prossimità dei recettori. Sono state eseguite misure di rumore residuo durante la pausa pranzo ai medesimi recettori. Tali misure sono state utilizzate per tarare il modello di calcolo utilizzato nello studio previsionale (Cadna-A) assieme alle misure di misure di rumore residuo anch'esse realizzate in prossimità dei recettori;
- dalle verifiche effettuate in via previsionale, risulta che: il limite di immissione differenziale diurno ai recettori e il limite di immissione assoluto diurno ai recettori sono rispettati.

In merito si osserva che nella relazione vengono riportati limiti di emissione, che sono 5 dB(A) inferiori a quelli di immissione e che pertanto anche tali limiti sono rispettati.

Visto quanto sopra si ritiene che il nulla osta acustico funzionale al rilascio dell'aggiornamento dell'atto autorizzativo (AUA) possa essere rilasciato a condizione che:

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST

Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.